

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

in persona della Giudice dott.ssa Silvana Cirvilleri
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al RGL n. 4296/2018 promossa da:

[**ricorrente**], rappresentato e difeso dagli avv.ti Michele IACOVIELLO e S.S.

PARTE RICORRENTE

contro

- **FONDO PENSIONE A PRESTAZIONE DEFINITA DEL GRUPPO INTESA SAN-PAOLO** (già Fondo Pensione Complementare per il Personale del Banco di Napoli), quale successore della Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, rappresentato e difeso dal prof. avv. Paolo Tosi
- INTESA SANPAOLO spa, rappresentata e difesa dal prof. avv. Paolo Tosi

PARTI CONVENUTE

Oggetto: ricorso ex art. 442 e segg. c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 27 giugno 2018, il ricorrente, titolare di pensione integrativa a carico del Fondo convenuto, chiedeva accertare e dichiarare nei confronti di entrambe le controparti che nel calcolo della pensione integrativa doveva essere inserita anche, in aggiunta a quanto già riconosciuto ed erogato, l'indennità a copertura della vacanza contrattuale, e segnatamente la differenza di € [**importo**] mensili dal momento del pensionamento ([**data pensionamento**]), oltre i successivi aumenti di legge per perequazione automatica, oltre agli arretrati da



liquidarsi in separato giudizio sulla base del suddetto importo, in base ai coefficienti di perequazione individuali già concretamente applicati dalla Cassa di Previdenza nei limiti della prescrizione quinquennale, e condannare pertanto le convenute in solido al pagamento delle suddette somme;

le parti convenute in via preliminare chiedevano dichiarare improcedibile o, comunque, infondato il ricorso; in via principale, respingere le domande avversarie in quanto infondate; in via subordinata accertare e dichiarare la prescrizione delle pretese azionate dal ricorrente per tutti i ratei pensionistici anteriori al [data], limitare la domanda avversaria all'importo di € [importo] mensili;

in corso di causa il ricorrente aderiva all'offerta della Cassa di Previdenza e accettava la capitalizzazione della propria pensione integrativa, riduceva pertanto la domanda alle somme maturate dalla data del pensionamento al 31 dicembre 2017, aderiva all'importo mensile indicato dalla controparte in € [importo] lordi;

deve essere respinta l'eccezione di improcedibilità del ricorso per la sopravvenuta risoluzione del rapporto previdenziale (determinata dalla capitalizzazione della prestazione integrativa);

in data [data] il ricorrente accettava l'offerta di capitalizzazione formulata dalla Cassa di Previdenza Integrativa per il Personale dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino, e chiedeva *“la percezione del capitale “una tantum” di netti € [importo zainetto], e quindi con superamento di ogni rapporto previdenziale complementare con codesta Cassa, scioglimento di ogni obbligo di prestazione da parte della stessa Cassa e/o di Intesa Sanpaolo e/o di ogni eventuale coobbligato, nonché di definitivo superamento di ogni garanzia e fidejussione ad esso collegate. Resta inteso che dalla somma sopra indicata sarà dedotto quanto corrisposto a titolo di trattamento integrativo a carico di codesta Cassa dal 1° gennaio 2018 fino al momento del percepimento del capitale spettante”*. In memoria di costituzione parte convenuta sosteneva che la capitalizzazione costituiva *“una modalità alternativa di adempimento*



della prestazione pensionistica – erogata in unica soluzione in somma capitale – il cui adempimento estingue l'originaria obbligazione (versamento mensile della pensione integrativa) ex art. 1197 c.c.”; il ricorrente aveva manifestato la volontà di sostituire l'originaria prestazione pensionistica mensile con un importo di denaro in unica soluzione, per cui, in seguito al pagamento della somma capitale una tantum, avvenuto nell'ottobre 2018, l'obbligazione originaria si era estinta ai sensi dell'art. 1230 c.c., con conseguente infondatezza di ogni pretesa concernente l'obbligazione originaria esercitata successivamente alla novazione oggettiva;

l'art. 1230 cc prevede che “L'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso. La volontà di estinguere l'obbligazione precedente deve risultare in modo non equivoco.”. La giurisprudenza di legittimità afferma che “Nei rapporti contrattuali di durata la novazione oggettiva impedisce che il rapporto giuridico sostituito continui a produrre le obbligazioni che da esso sarebbero altrimenti normalmente derivate, ma non estingue le obbligazioni già venute in essere al momento dell'accordo novativo stesso, fatta salva la presenza di un accordo transattivo che disponga diversamente”, sent. n. 11366 del 22/05/2014; che “Se è vero che la novazione oggettiva estingue il rapporto pregresso e ne instaura uno nuovo, che al precedente si sostituisce, sicché quest'ultimo non può generare le ulteriori obbligazioni che dallo stesso naturalmente sarebbero scaturite, in particolare quando si tratti di rapporto di durata qual è il rapporto di lavoro; non è men vero, però, che le obbligazioni già venute in essere al momento della novazione non restano affatto estinte per il sopraggiungere del puro e semplice accordo novativo; né viene meno la responsabilità del dipendente per illeciti commessi in costanza del rapporto di lavoro originario I cui effetti negativi (risarcimento a terzi danneggiati) si dispieghino compiutamente anche durante il corso del rapporto successivo, a meno che l'accordo novativo contenga elementi transattivi di segno diverso (...): così come la responsabilità per danni sopravvive in



tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro, non v'è ragione che la stessa venga meno quando un rapporto si estingue per novazione oggettiva.", sent. n. 16559 del 05/08/2005;

in seguito all'adesione all'offerta della Cassa di Previdenza il ricorrente non poteva più pretendere l'adempimento dell'obbligazione originaria, e riduceva la domanda di ricalcolo al periodo anteriore alla capitalizzazione (avvenuta con effetto retroattivo dal 1° gennaio 2018, e dunque da data anteriore al deposito del ricorso). Da quando non aveva più diritto a percepire il trattamento pensionistico integrativo, non era neppure configurabile il diritto ad un incremento dei ratei mensili, relativi ad una prestazione ormai estinta. Le parti del giudizio però nulla prevedevano in merito all'estinzione dell'obbligazione precedente. Neppure le parti collettive concordavano alcunché circa il trattamento pensionistico maturato fino al 31 dicembre 2017. L'offerta di trasformazione della prestazione, formulata nei confronti degli iscritti alla Cassa di previdenza alla data del 31 dicembre 2017 (iscritti in servizio, esodati, differiti e pensionati), era disciplinata dall'accordo sindacale del 5 dicembre 2017, e per i pensionati prevedeva che *"la prestazione offerta è calcolata con riferimento alla prestazione in essere a condizione che la pensione INPS sia definitiva ed è rappresentata dal lordo della riserva matematica individualmente calcolata al 31 dicembre 2017 sulla base di quanto definito al primo paragrafo del presente capitolo, cui andranno sottratti i ratei di competenza del 2018, anche se non ancora corrisposti. Nel caso in cui la prestazione integrativa annua relativa all'anno 2017 sia superiore a 10.000 euro, l'offerta sarà decurtata nella misura fissa del 6%. (...). L'offerta individuale è formulata, in via eccezionale ed irripetibile, dalla Cassa di Previdenza entro il 30 giugno 2018 e l'accettazione di ciascun iscritto è assolutamente volontaria (...). L'accettazione dell'offerta comporta il superamento di ogni rapporto previdenziale complementare con la Cassa stessa e lo scioglimento di ogni obbligo di prestazione da parte della Cassa di Previdenza e/o di Intesa Sanpaolo*



e/o di ogni eventuale coobbligato, con il definitivo superamento di ogni garanzia e fidejussione ad esso collegate". Tanto a livello collettivo, quanto a livello individuale, non emergeva quindi alcun riferimento all'obbligazione relativa al periodo precedente, e deve pertanto escludersi la volontà di estinguerla;

nelle note autorizzate parte convenuta sosteneva la natura transattiva dell'accordo di capitalizzazione, e ribadiva l'eccezione di rinuncia da parte del ricorrente ad ogni pretesa concernente il rapporto di previdenza complementare. Deve escludersi che il ricorrente abbia consapevolmente rinunciato a diritti determinati o determinabili, in quanto l'offerta di capitalizzazione non esplicitava in modo non equivoco (come richiesto dall'art. 1230 co. 2 cc), che la sua accettazione avrebbe prodotto effetti anche per il periodo anteriore al 1° gennaio 2018. Al contrario, la rinuncia ad ogni pretesa concernente il rapporto previdenziale e la liberazione delle convenute da ogni relativo obbligo riguardava espressamente soltanto il futuro. Neppure sembra sussistente la fattispecie della transazione. L'offerta della Cassa, formulata nei confronti della generalità degli iscritti in possesso dei requisiti stabiliti dalle parti collettive, rientrava fra gli strumenti adottati per la razionalizzazione delle diverse forme di previdenza complementare coesistenti all'interno del gruppo Intesa Sanpaolo, in quanto la capitalizzazione avrebbe ridotto la platea degli aventi diritto al trattamento pensionistico. Solo in via indiretta può quindi individuarsi la *res litigiosa* nel diritto del ricorrente a far valere pretese concernenti il trattamento previdenziale, come desumibile anche dalla mancanza di qualsiasi riferimento al giudizio pendente fra le parti ed alla volontà di definirlo in via transattiva. Vero è che la giurisprudenza di legittimità ha affermato che "*in tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfeariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in*



godimento (cosiddetto "zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione", ord. n. 11990/2020, sent. n. 7587/2017. Ma le predette pronunce erano relative a controversie fra il contribuente e l'Agenzia delle entrate, ove non era in contestazione la natura transattiva dell'accordo di capitalizzazione, né l'ampiezza di tale accordo, ma soltanto l'ammontare della ritenuta operata dal Fondo in qualità di sostituto d'imposta, e dunque non può affermarsi che la giurisprudenza attribuisca in via generale natura transattiva a tali accordi di capitalizzazione;

nel merito il ricorso è fondato;

al ricorrente, dipendente dell'Istituto Bancario San Paolo di Torino fino al [data] 1994, veniva applicato il CCNL Assicredito (Direttivi), scaduto il 30 giugno 1993: l'ultima retribuzione rimaneva quindi invariata per tutto il periodo di vacanza contrattuale e la pensione integrativa gli veniva calcolata in base al predetto importo. In seguito al rinnovo del CCNL, avvenuto il 22 giugno 1995, il ricorrente percepiva le somme arretrate per il periodo di congelamento della retribuzione (cd. indennità a copertura della vacanza contrattuale), spettanti anche ai lavoratori cessati dal servizio (pro-quota in relazione al servizio prestato dopo il 30 giugno 1993), secondo voci fisse, ossia differenziate solo per grado e per anzianità. Il ricorrente lamentava che la Cassa non adeguava la pensione integrativa in base agli arretrati pagati, mantenendola calcolata in base alla vecchia retribuzione congelata al 30 giugno 1993;

l'accordo di rinnovo del CCNL prevedeva che "a copertura del periodo 1° luglio 1993 - 30 giugno 1995 viene corrisposto un importo nelle misure stabilite dalla tabella riportata in allegato n. 1 (...). La determinazione della misura della erogazione di cui al primo comma va effettuata con riferimento all'inquadramento di ciascun interessato alla data del 30 giugno 1995. L'importo di cui al primo comma: (...) – va sterilizzato ai



fini degli istituti contrattuali, tranne il trattamento di fine rapporto; - non è computato ai fini dei trattamenti di quiescenza e/o di previdenza aziendali esclusivi, esonerativi o integrativi dell'A.G.O., salvo diverse disposizioni di Statuto o di Regolamento disciplinanti i trattamenti stessi". Pertanto la convenuta non considerava utili ai fini pensionistici gli importi riconosciuti a titolo di *vacatio* contrattuale, negandone la natura di retribuzione corrente;

per la pensionabilità degli arretrati pagati a titolo di vacanza contrattuale il CCNL del 1995 rinviava alle previsioni degli Statuti dei singoli Fondi Pensione. L'art. 9 dello Statuto della Cassa convenuta prevede che *"Il personale iscritto alla Cassa è tenuto a versare, su tutte le voci di retribuzione fissa - con esclusione dell'indennità di rischio - e su tutte le mensilità di retribuzione, un contributo"*; l'art. 21 che *"la pensione diretta è calcolata sulla retribuzione dell'ultimo mese di attività di servizio, ragguagliata ad anno, soggetta a contribuzione in conformità al precedente art. 9"*. Le norme statutarie prevedono quindi la pensionabilità di tutte le voci fisse (con l'unica eccezione dell'indennità di rischio), ossia degli emolumenti aventi natura retributiva, di importo predeterminato in base all'inquadramento contrattuale ed all'anzianità di servizio. Devono invece ritenersi voci variabili quelle collegate a particolari modalità della prestazione, come le maggiorazioni per lavoro straordinario o per l'effettiva presenza al lavoro. In mancanza di un'elencazione tassativa delle voci retributive pensionabili, deve ritenersi tale l'indennità di vacanza contrattuale, come detto determinata soltanto in base al grado e all'anzianità di servizio;

la giurisprudenza di legittimità, nel cassare con rinvio la sentenza di merito che, con riferimento all'indennità di vacanza contrattuale riconosciuta dal CCNL 16 giugno 1995 per i dipendenti delle Casse di risparmio aveva escluso dalla nozione di retribuzione e dal novero delle ipotesi previste dall'art. 8 del regolamento del fondo integrativo le somme corrisposte a titolo di indennità di vacanza contrattuale, senza adeguata motivazione, afferma la natura retributiva dell'indennità in questione,



considerato che l'importo erogato al personale in servizio al momento del rinnovo contrattuale è da considerarsi come una differenza di stipendio, e pertanto deve essere inserita nella base pensionabile del trattamento retributivo complessivo (sent. n. 15897 del 14/08/2004). La natura retributiva dell'indennità veniva ribadita nella sentenza n. 14529/2014 e nell'ordinanza n. 6593/2018. A tal fine appariva irrilevante la circostanza che l'indennità a copertura della vacanza contrattuale sia stata esclusa per alcune categorie di lavoratori (incentivati all'esodo, dimissionari senza diritto a pensione, licenziati per giusta causa e per giustificato motivo). In proposito la giurisprudenza di legittimità, nel confermare la sentenza di merito che aveva ritenuto inclusi nella retribuzione pensionabile anche gli importi corrisposti ai dipendenti di una cassa di risparmio ai sensi dell'art. 5 dell'accordo 15.6.1996, di rinnovo del CCNL dei dipendenti delle casse di risparmio, afferma che *“un'eventuale violazione dei diritti di coloro che sono stati esclusi dai benefici previsti dall'accordo (attesa la incompatibilità tra carattere retributivo dell'emolumento ed attribuzione ad alcuni e non ad altri), non poteva influenzare la pensionabilità dei benefici stessi”* (sent. n. 6820 del 07/04/2004, ord. n. 6593/2018);

[omissis]

Le convenute devono quindi essere condannate in solido al pagamento della somma lorda mensile di € [importo] dal [data] al 31 dicembre 2017, oltre ai successivi aumenti di legge per perequazione automatica ed oltre agli accessori del credito. [omissis];

le spese, liquidate in base al decisum, seguono la soccombenza;

la sentenza è provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 431 c.p.c.;

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza eccezione e deduzione,

accerta e dichiara nei confronti di entrambe le convenute il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della somma lorda mensile di € [importo] dal [data] al 31 dicembre 2017, e per l'effetto condanna le convenute in solido fra loro al pagamento del predetto importo, oltre accessori;

condanna le parti convenute in solido fra loro al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 4.015,00 oltre rimb. 15%, Cu, Iva e Cpa, con distrazione in favore degli Avvocati anticipatari;

sentenza esecutiva;



fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.

Così deciso in Torino, il 16 luglio 2020.

LA GIUDICE

Silvana CIRVILLERI